

Art. 1 – Il certificato di deposito è rappresentativo di un deposito bancario vincolato ed è regolato dalle seguenti norme. Ad esso si applicano le condizioni economiche ivi indicate.

Art. 2 – Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. La somma depositata è vincolata per il periodo pattuito, indicato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale, effettuato alla data di emissione.

Art. 3 – Il certificato può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo. Il presentatore del certificato emesso al portatore ha diritto al rimborso, previa identificazione e verso rilascio di quietanza, anche se questo è intestato al nome di una persona o di un ente od in altro modo contrassegnato. La Banca non ha alcun obbligo di compiere indagini circa la legittimità del possesso. In conformità all'art. 1997 c.c. il credito risultante dal certificato non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente. Se il certificato è nominativo il rimborso viene effettuato all'intestatario o al suo rappresentante debitamente legittimato. Il certificato nominativo può essere intestato a più persone. Salvo patto contrario, ciascuna di esse ha diritto separatamente al rimborso, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari, anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno di essi. La Banca esige il concorso di tutti i cointestatari quando uno di essi le abbia fatto opposizione scritta. In caso di morte di uno dei cointestatari, agli eredi spetta singolarmente la facoltà di opposizione e congiuntamente tra loro il diritto al rimborso. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza può essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica della facoltà deve essere fatta da tutti.

Art. 4 – Il certificato può essere emesso ad un tasso fisso, riportato a fronte, valido per tutta la durata del vincolo, ovvero ad un tasso variabile, determinato in base ai parametri e con le modalità ivi indicate. Il tasso di interesse è riportato su base annua, al lordo delle ritenute fiscali vigenti.

Art. 5 – Gli interessi sono computati a partire dalla data di emissione con riferimento all'anno civile e, a seconda di quanto ivi indicato, sono corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza del vincolo ovvero liquidati o capitalizzati con la periodicità stabilita.

Art. 6 – Il rimborso e le eventuali liquidazioni di interessi sono effettuate dietro presentazione del certificato.

Art. 7 – Dalla data di scadenza fino al giorno del pagamento il presente certificato produrrà interessi calcolati sul capitale non riscosso ove previsto e nella misura indicata nel certificato.

Art. 8 – In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato va fatta denuncia scritta alla Banca.

Art. 9 – Le imposte e tasse presenti e future relative al certificato e agli interessi sono a carico del legittimato.

Art. 10 – Il possesso del certificato comporta l'accettazione delle presenti norme.

Art. 11 – Se il certificato è al portatore, il rimborso è garantito dal patrimonio della Banca e non è coperto dal Fondo di garanzia dei depositanti.

Art. 12 – Alcune tipologie di certificati possono prevedere la facoltà di estinzione anticipata. In tale eventualità verrà applicata una penale nei termini e nelle modalità previste dal documento di sintesi del rapporto.